



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2021.0003745 del 01/03/2021

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 157 DI INIZIATIVA CONSILIARE
“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)”.

(di iniziativa del Consigliere regionale: Mazzali).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **III** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza

Con i migliori saluti.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 0157

di iniziativa del Consigliere regionale:

Mazzali

"Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)".

PRESENTATO IL 23/02/2021

ASSEGNATO IN DATA 01/03/2021

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VIII**

CONSULTIVA **III**

RELAZIONE

Il progetto di legge propone alcune necessarie modifiche alla L.R. 20/2002 “Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)” alla luce delle segnalazioni e delle diverse interrogazioni e non ultima la “MOZIONE CONCERNENTE LE GRAVI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA 2018/2020 DI CUI ALLA D.G.R. 165/2018. - DELIBERAZIONE N. XI/1797, approvata nella seduta del 26 gennaio 2021.

Le modifiche, che sono meglio descritte nei paragrafi successivi, tendono ad introdurre maggiore flessibilità amministrativa e operativa per gli enti locali e gli operatori e al contempo garantendo maggiore chiarezza e continuità dei ruoli.

All’Art. 2. (Funzioni di comuni, province e Regione) vengono chiaramente individuate le funzioni dei comuni e l’obbligo di adottare tramite appositi atti, tutte le misure necessarie al controllo ed eradicazione della specie sul proprio territorio compresi i territori non ancora interessati dalla presenza di popolazioni stabili della specie, al fine di limitarne l’espansione.

Al fine di aumentare le attività di controllo ed eradicazione si introduce chiaramente la possibilità di ricorrere al sotterramento nel caso di piccole quantità giornaliere, e la possibilità, per il gestore della gabbia o il soggetto attuatore, di trattenere il capo catturato. Si introduce inoltre il riferimento che consente, in via eccezionale per i capi abbattuti con arma da fuoco nell’ambito dei piani di controllo, che gli stessi possono essere lasciati in loco, quando le condizioni dell’habitat non rendano possibile il recupero.

Si prevede che le Province organizzino la raccolta e lo smaltimento delle carcasse.

All’Art. 3. (Metodologie di eradicazione) si amplia il ventaglio dei soggetti autorizzati al prelievo previa formazione inserendo le ditte di “pest control” e loro incaricati e il personale incaricato dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli.

Si introduce il riferimento chiaro al ruolo delle Province che organizzano con cadenza almeno semestrale appositi corsi di formazione trimestrali anche con la modalità “da remoto” adottando procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi e loro incaricati, che utilizzano la modalità del trappolaggio.

All’Art. 4. (Monitoraggio delle popolazioni) Si rende più flessibile l’attività di monitoraggio con un collegamento alle necessità tecnico scientifiche definite dal piano regionale.

Si prevede che siano gli uffici territoriali regionali a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale e all’Ispra una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie.

All’Art. 5. (Indennizzo dei danni) Viene previsto che la Regione, entro l’anno 2021, implementi un sistema di censimento dei danni provocati dalla nutria sul territorio lombardo anche avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3 c.2.

Articolato

Art. 1.

(Modifiche alla l.r. 20/2002 “Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)”)

Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 “Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) La lettera a) del comma 1 dell’art. 2 è così sostituita:
 - a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e adottano, tramite appositi atti, tutte le misure necessarie al controllo ed eradicazione della specie sul proprio territorio. Nei territori non ancora interessati dalla presenza di popolazioni stabili della specie, d’intesa con le province e la Regione, attuano gli interventi necessari al prelievo dei capi presenti e a limitarne l’espansione utilizzando le metodologie di cui al successivo art. 3;
- b) alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 dopo le parole “sentita l’autorità” aggiungere “sanitaria”;
- c) dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 2 aggiungere le seguenti:
 - d) nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell’ordine massimo di 20 capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall’operatore mediante sotterramento;
 - e) qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l’abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di valorizzazione della pelliccia o di uso della carne nell’alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l’opera prestata;
 - f) in caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire in conformità all’articolo 4;
 - g) le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell’ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell’habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco;
- d) la lettera a) del comma 2 dell’art. 2 è così sostituita:
 - a) organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse;
- e) alla lettera c) del comma 2 dell’art. 2 sostituire le parole “le Aziende sanitarie locali (ASL)” con “le Agenzie di Tutela della Salute (ATS)”;
- f) Il comma 3 dell’art. 2 è così sostituito:

“3. A partire dall’anno 2021, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un Programma regionale quinquennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie ed emana linee

guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al successivo comma 4.”

- g) al comma 1 dell’art. 3 sostituire le parole “dai piani provinciali” con “dal piano regionale”;
- h) la lettera b) del comma 1 dell’art. 3 è eliminata;
- i) alla lettera g) del comma 1 dell’art. 3 la parola “validato” è sostituita con “su parere”;
- j) il comma 2 dell’art. 3 è così sostituito:

“2. I competenti uffici territoriali regionali, d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, abilitano all’abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli incaricati delle ditte di “pest control”, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli e loro incaricati, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d’armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso. Le Province organizzano con cadenza almeno semestrale appositi corsi di formazione trimestrali per i soggetti di cui al presente comma, anche in modalità “da remoto” e adottano le opportune procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi e loro incaricati, che utilizzano la modalità del trappolaggio. I titoli abilitativi rilasciati fino al 31/12/2020 si intendono pienamente vigenti.”;

- k) il comma 1 dell’art. 4 è così sostituito:

“1. Le Province con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, trasmettendo i dati raccolti alla Giunta regionale ed all’ISPRA, secondo le modalità definite dal piano regionale.”;

- l) al comma 3 dell’art. 4 le parole “Le Province” sono sostituite con “I competenti uffici territoriali regionali”;
- m) dopo il comma 1 dell’art. 5 è aggiunto il seguente:

“2. Entro l’anno 2021, la Regione implementa un sistema di censimento dei danni provocati dalla nutria sul territorio lombardo anche avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

